

Comune di Racconigi N. prot. 0014701 del 22/07/2021 Tit. 10 Cl. 07 Sc. 0

MIC|MIC_SABAP-AL|21/06/2021|0009369-P



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Provincia di Cuneo

Prot.N.0039304 21/06/2021
F. 2021 09.07/000005-01
Tit. 09.07 Arrivo

14/21/ver

Alessandria,

A
Alla Provincia di Cuneo
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
pec: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
peo: ufficio.via@provincia.cuneo.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 29674 del 07/05/2021

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela architettonica/Tutela archeologica

DESCRIZIONE: RACCONIGI - (CN).
Procedimento di Verifica ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i.
Progetto di opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posti alle progressive km 24+460, 25+270, 26+705 e 27+710 della linea ferroviaria Torino – S.G. Cairo

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta: 07/05/2021
protocollo entrata richieste n. 6946 dell'11/05/2021

RICHIEDENTE: R.F.I. S.p.A.
Privato

PROCEDIMENTO: Valutazione impatto ambientale VIA (Artt. 26 - 147 c.2 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.LGS. 152/2006 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: PARERE

DESTINATARIO: Provincia di Cuneo - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Privato

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Provincia di Cuneo per "Procedimento di Verifica ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i.. Progetto di opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posti alle progressive km 24+460, 25+270, 26+705 e 27+710 della linea ferroviaria Torino – S.G. Cairo";

vista la documentazione tecnica messa a disposizione da codesta Amministrazione e verificate le diverse competenze per quanto attiene al progetto presentato, questa Soprintendenza, ai sensi delle norme richiamate, comunica quanto segue:

TUTELA PAESAGGISTICA/ARCHITETTONICA

Considerato che, così come previsto dall'art. 143 comma 9 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. a far data dall'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici che alle stesse dovranno obbligatoriamente conformarsi ai sensi dell'art. 145 del Decreto legislativo richiamato;

Considerato che con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R è stato approvato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr)", ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr, e che lo stesso è entrato in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. 28/03/2019) per cui risulta necessario verificare la coerenza dell'intervento in oggetto a detto Ppr vigente;

Verificato che la località interessata dall'intervento **non ricade** in area tutelata ai sensi né della parte II e né della Parte III del D.lgs. 42/2004 s.m.i.;

Considerata al contempo la prossimità delle opere all'area tutelata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) (ex D.M. 01.08.1985) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Cascine ex-Savoia del parco del castello di Racconigi nei comuni di Racconigi e Casalgrasso", così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;



Tenuto conto che la tavola P4 del PPR classifica il territorio in oggetto tra le "Aree di dispersione insediativa" **m.i.6**, interessato da "Insediamenti a bassa densità prevalentemente residenziali", nonché "Modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita" e caratterizzato da "Tessuti discontinui suburbani" **m.i.4** contigui ai "centri ed ai tessuti urbani continui";

Considerato che con riferimento a tali Aree il PPR persegue obiettivi di contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative, con particolare attenzione agli sviluppi arteriali specialistici, privilegiando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, utilizzando razionalmente le aree e le infrastrutture di servizio ed il contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati, dotati di un'identità ancora riconoscibile e qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane;

Tenuto conto che nello Studio di Fattibilità Ambientale non è stata verificata la coerenza dell'intervento in progetto con le componenti paesaggistiche oggetto di tutela come individuate nella tavola P4 del Ppr né sono state redatte fotosimulazioni delle opere, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, anche in considerazione della necessità di un maggior approfondimento valutativo degli impatti ambientali attesi sul contesto di riferimento oggetto di *Dichiarazione di notevole interesse pubblico* ai sensi dell'art.136 del D. Lgs 42/2004, **ritiene opportuna l'assoggettabilità del progetto in esame alla procedura di VIA.**

TUTELA ARCHEOLOGICA

Premesso che nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., viene effettuata una stima degli impatti significativi, diretti e indiretti, che l'attuazione di un piano, un programma o un progetto potrebbe avere anche sul patrimonio culturale (art. 5, comma 1, lett. c del sopra citato D.Lgs. 152/2006) ivi inclusa la componente archeologica;

considerato che sono parte integrante di quest'ultima componente non solo i beni e le aree archeologiche sottoposte a provvedimento di tutela ai sensi dell'art. 12-13 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e le zone di interesse archeologico indicate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m. del citato *Codice*, ma altresì elementi di interesse archeologico (manufatti, strutture, sedimenti) ancora non emersi, eventualmente presenti nel sottosuolo appartenenti al demanio dello Stato e sottoposti a tutela *ope legis* (art. 10 e 91 del D.Lgs. 42/2004);

evidenziato che la presenza di tali elementi di interesse archeologico e le possibili interferenze determinate dalla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, deve essere considerata in fase di progettazione preliminare attraverso la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come del resto indicato nello *Studio di Fattibilità Ambientale* (cod. 000219-000-PD-TG-00-00-E004-A) in cui (pp. 40 e ss.) sono indicate le interferenze delle opere previste con aree che rientrano negli "ambiti di interesse archeologico" ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c delle NTA del vigente P.R.G.C. di Racconigi. In particolare i due sottoattraversamenti sono compresi in parte nell'*ambito a rischio archeologico* relativo ai rinvenimenti di età romana avvenuti in Via San Dalmazzo dove era presente l'omonima antica parrocchiale, demolita pochi anni prima del 1941, e gli adeguamenti/miglioramenti della viabilità esistente ricadono parzialmente nell'*ambito di attenzione archeologica* relativa ai ritrovamenti dell'età del bronzo e di età romana di località Canapile prossima a uno dei tratti previsti.

Considerato che l'elaborato denominato *Relazione generale* (cod. 000219-000-PD-TG-00-00-E001-B) che comprende anche un paragrafo intitolato "3. Verifica Preventiva dell'interesse archeologico";

questa Soprintendenza evidenzia che detto paragrafo risulta carente degli esiti delle indagini archeologiche preliminari volte a valutare il potenziale impatto archeologico dell'opera, così come sopra indicato.

Si rammenta che, sulla base di tali esiti, è facoltà di questa Soprintendenza richiedere ulteriori livelli di approfondimento delle indagini archeologiche, anche sotto forma di saggi e sondaggi stratigrafici preventivi (art. 25, c. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) al fine di poter esprimere il necessario parere archeologico di competenza;

Questa Soprintendenza, pertanto **richiede** a codesta Società di **integrare** la documentazione trasmessa, con una relazione archeologica preliminare conforme al dettato dell'art. 25 comma D.Lgs. 50/2016 citato, unitamente a



elaborati progettuali che rechino con una puntuale indicazione degli scavi o interventi di modifica del sottosuolo in progetto, al fine di consentire le successive valutazioni di competenza

Si coglie l'occasione per rammentare che, sempre ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione [ovvero la relazione archeologica preliminare sopra citata, Ndr] mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia". Il possesso di tali requisiti dovrà essere comprovato mediante la trasmissione del *curriculum* dell'estensore.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta tramite PEC, si resta a disposizione per chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente.

ai sensi degli art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I responsabili dell'istruttoria

TUTELA PAESAGGISTICA/ARCHITETTONICA

Arch. Barbara Bongiovanni

TUTELA ARCHEOLOGICA

dott. Simone G. Lerma



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

